



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

LA STRATEGIA ANTIFRODE DEL DFP PER GLI INTERVENTI PNRR





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

LA STRATEGIA ANTIFRODE DEL DFP PER GLI INTERVENTI PNRR

v. 1.0

25/07/2025

La strategia antifrode del DFP per gli interventi PNRR

Revisione – 25/07/2025

Sommario

<i>La strategia antifrode del DFP per gli interventi PNRR.....</i>	<i>5</i>
<i>Definizioni</i>	<i>6</i>
<i>Riferimenti normativi</i>	<i>9</i>
<i>Inquadramento generale</i>	<i>16</i>
<i>Stakeholders istituzionali coinvolti nell’attuazione delle misure antifrode</i>	<i>17</i>
<i>La strategia antifrode del DFP.....</i>	<i>18</i>
Il Gruppo operativo per l’autovalutazione del rischio frode (GOARF)	18
Il braccio preventivo.....	19
L’autovalutazione del rischio frode.....	19
La formazione.....	20
Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)	21
I sistemi informativi di analisi dei rischi	22
Il braccio correttivo.....	24
I controlli PNRR	24
Le segnalazioni.....	25
Gli interventi correttivi.....	31
Le rettifiche finanziarie e il recupero delle somme.....	31

Definizioni

Di seguito i termini e gli acronimi utilizzati nel presente documento:

Termine	Descrizione
Amministrazioni centrali e Amministrazioni titolari di Misure PNRR	Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri impegnate nell'attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle Misure) previsti nel PNRR.
Arachne IT System	Strumento informatico integrato per la valutazione del rischio di frode sviluppato dalla Commissione Europea in collaborazione con alcuni Stati membri per il supporto alle attività di verifica e controllo sulla spesa e sugli interventi.
Autovalutazione del rischio di frode	L'insieme delle azioni che l'Ufficio attiva in via preventiva per valutare l'impatto e i rischi di frode più frequenti, individuando eventuali e ulteriori controlli per il contenimento dei rischi rilevati.
Conflitto di interessi	Il fenomeno di interferenza relazionale che si determina nella rete di relazioni dell'agente pubblico nelle interazioni pubbliche e private collegate agli interessi supportati da tale rete, indipendentemente dal comportamento adottato dal soggetto stesso.
Corruzione	Fattispecie specifica di frode definita dalla normativa nazionale, che consiste in comportamenti soggettivi impropri o a vantaggio di interessi particolari di terzi, che assume (o concorre all'adozione di) una decisione pubblica, deviando dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli, in cambio di un vantaggio (economico o meno).
Codice Unico Progetto (CUP)	Il Codice Unico di Progetto è il codice che identifica un progetto di investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.
Frode	Comportamento illecito volto ad eludere precise disposizioni di legge. La condotta fraudolenta è disciplinata dall'art. 3 della Direttiva 2017/1371 inerente la protezione degli interessi finanziari dell'UE. La frode in materia di spese è: • qualsiasi azione o omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti, da cui consegue il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale della Comunità Europea, o dai bilanci gestiti dalla Comunità Europea per conto di essa;

	la mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto della distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi.
Irregolarità	Violazione del diritto dell'Unione o del diritto nazionale nell'attuazione degli investimenti del Piano pregiudizievole al bilancio generale della Unione europea.
Milestone	Traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale.
Missione	Risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree "tematiche" strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute).
Misura del PNRR	Specifico investimento e/o riforma previste dal PNRR, realizzate attraverso l'attuazione di progetti da questo finanziati.
OLAF	Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode.
Opzioni semplificate in materia di costi (OSC)	Modalità di rendicontazione dei costi di progetto in cui gli importi ammissibili sono calcolati conformemente a un metodo predefinito basato sugli output, sui risultati o su certi altri costi, senza la necessità di comprovare ogni euro di spesa mediante singoli documenti giustificativi.
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Documento di natura programmatica previsto dalla Legge n. 190/2012, che definisce la strategia di prevenzione della corruzione nell'ambito della singola amministrazione, sulla base di una preliminare analisi dell'organizzazione, delle regole e delle prassi di funzionamento della stessa, in termini di possibili esposizioni al fenomeno corruttivo.
Responsabile della prevenzione e della corruzione (RPCT)	Figura interna alla pubblica amministrazione prevista dall'articolo 1 comma 7 Legge 190/2012, avente il compito di proporre all'organo di indirizzo politico l'approvazione e le modifiche del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, verificandone l'adeguatezza e l'efficace attuazione.
PNRR	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021.

Progetto o intervento	Specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attività e/o procedure) selezionato e finanziato nell'ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica.
Rete dei referenti antifrode del PNRR	Gruppo di lavoro composto dai referenti di ciascuna Amministrazione centrale titolare e dal referente antifrode del Servizio centrale per il PNRR con la funzione di supportare le Amministrazioni centrali nella gestione del rischio frode.
Richiesta di pagamento alla Commissione Europea	Richiesta di trasferimento delle risorse presentata da uno Stato membro alla Commissione Europea con decorrenza semestrale, a fronte del raggiungimento di un gruppo di <i>target</i> e <i>milestone</i> concordati e indicati nel PNRR, a norma dell'articolo 24 del Regolamento (UE) 241/2021.
Richiesta di pagamento	Richiesta presentata dall'Amministrazione centrale titolare di Misure PNRR all'Ispettorato generale per il PNRR in relazione al fabbisogno di risorse, sulla base delle spese effettivamente sostenute dai Soggetti Attuatori e/o delle previsioni sui futuri flussi di cassa, per garantire la continuità della disponibilità finanziaria a supporto dell'attuazione degli interventi e far fronte alle domande di rimborso presentate dai soggetti attuatori
Richiesta di pagamento all'Amministrazione centrale (o Domanda di Rimborso)	Richiesta di pagamento presentata da un Soggetto attuatore all'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, a titolo di anticipazione, rimborso o saldo delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e inserite nel sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PNRR	Insieme di strumenti e procedure adottate per l'attuazione del PNRR. Il Si.Ge.Co. garantisce l'efficace attuazione degli interventi e la corretta gestione finanziaria, nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile.
Regis	Sistema informatico sviluppato per supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del Piano.
Soggetto attuatore	Soggetto pubblico o privato responsabile dell'attuazione dell'intervento finanziato dal PNRR
Target	Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento).
Unità di audit/Organismo Indipendente di Audit	Struttura che svolge attività di controllo sull'attuazione del PNRR ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241.
Whistle-blowing	Attività di segnalazione da parte di un soggetto interno all'Amministrazione, espressamente tutelata e concernente le

	segnalazioni di casi di frode o di rischio di frode, rilevati nello svolgimento delle proprie mansioni.
--	---

Riferimenti normativi

Ai fini dell'attuazione del PNRR si elencano di seguito le principali fonti normative nell'ambito della politica antifrode.

Disposizioni comunitarie generali
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016, pag. 47-360)
Regolamento (Euratom, CE) 11 novembre 1996, n. 1996/2185 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità
Regolamento (UE) n. 2014/910 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche del mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
Regolamento (UE, Euratom) 18 luglio 2018, n. 2018/1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima
Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027

Direttiva (UE) 2017/1371 (cd. Direttiva PIF) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 5 luglio 2017, recante norme per la "lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"
Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the 2022 National Reform Programme of Italy and delivering a Council opinion on the 2022 Stability Programme of Italy COM/2022/616
Risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa
Comunicazione 2021/C 200/01 - Comunicazione della Commissione — Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) — Versione riveduta
Nota EGESIF 14-0021-00 del 16 giugno 2014 "Valutazione dei rischi di frode e misure anti-frode efficaci e proporzionate"
Nota EGESIF 14-0010 finale del 18 dicembre 2014 "Linee guida per la Commissione e gli Stati membri su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri"
Nota EGESIF 14-0011-02 - Linee Guida per la Strategia di Audit 2014/2020
Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del Regolamento finanziario di cui alla Comunicazione (2021/C 121/01)

Disposizioni comunitarie specifiche

Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088
Regolamento (UE) 14 dicembre 2020, n. 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19
Regolamento (UE, Euratom) 16 dicembre 2020, n. 2020/2092, relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione

Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 2013/1303 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU)
Regolamento (UE) 10 febbraio 2021, n. 2021/240 che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (TSI) per il periodo 2021-2027
Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza
Commissione europea (2020), "Commission staff working document – Guidance to Member States Recovery and Resilience Plans" (SWD (2021) 12 final del 22.1.2021)
Commissione europea (2021), Technical guidance on the application of 'do no significant harm' under the Recovery and Resilience Facility Regulation (2021/C 58/01 del 18.2.2021)
Nota Ares (2021) 1379239 del 19/02/2021 "Self-assessment checklist for monitoring and control systems".
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio 10160/21 UE del 06/07/2021.

Disposizioni nazionali generali

Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss.mm.ii.
Legge n. 196 del 31 dicembre 2009 "Legge di contabilità e finanza pubblica" e ss.mm.ii.
Legge n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" (cd. Legge Anticorruzione) e ss.mm.ii.
Legge 30 dicembre 2020, n. 178, Articolo 1, comma 1043

Decreto Legislativo n. 286 del 30 luglio 1999 “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265” e ss.mm.ii.
Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.
Decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196” e ss.mm.ii.
Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.” e ss.mm.ii.
Decreto Legislativo n. 39 dell’8 aprile 2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190” e ss.mm.ii.
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 - Codice dei contratti pubblici
Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 - Codice dei contratti pubblici
Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 recante l’attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 (cd. Direttiva PIF) del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 5 luglio 2017, recante norme per la “lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 4 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e ss.mm.ii.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 66 del 10 marzo 2025 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti)”

Principali disposizioni nazionali

Legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”.

Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”.

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*” (GU Serie Generale n. 322 del 30-12- 2020 - Suppl. Ordinario n. 46).

D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 136 del 13*” e ss. mm. ii.

Decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”, convertito in Legge n. 101 del 1° luglio 2021.

Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “ <i>Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia</i> ”, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021
Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante “ <i>Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose</i> ”, convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2021, che individua le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 che norma l’attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell’ambito delle componenti del Next Generation EU
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 recante “ <i>Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178</i> ”
Circolare RGS n. 33 del 31.12.2021 “ <i>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento</i> ”
Circolare RGS n. 9 del 10.02.2022 “ <i>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR</i> ”
Circolare RGS n. 30 del 11.08.2022 recante “ <i>Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR</i> ” con allegate “ <i>Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori</i> ”
Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2021-2023, adottato con Dpcm 30 marzo 2021, registrato alla Corte dei conti al n. 938 in data 23 aprile 2021
Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2022-2024, adottato con Dpcm 29 aprile 2022, registrato alla Corte dei conti al n. 1556 in data 6 giugno 2022

Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il triennio 2022-2024, adottato con DPCM 19 luglio 2022
Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il triennio 2023-2025, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2023
Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il triennio 2024-2026, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 gennaio 2024
Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il triennio 2025-2027, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2025
Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di Finanza sottoscritto in data 17 dicembre 2021, in particolare l'articolo 4, c. 2, lett. b) DSG 20 gennaio 2022, n. 10, recante "Modello di Governance per l'attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC)
MEF RGS (2019), Linee Guida Nazionali per l'utilizzo del Sistema Comunitario Antifrode ARACHNE, aggiornate al 22 luglio 2019
Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche a cura dell'Anac, approvate con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020
Sistema di Gestione e controllo (Si.Ge.Co.) di cui si è dotata l'Unità di missione P.N.R.R., versione 2.0, approvata con decreto del capo dipartimento 23/12/2024
Determina MEF RGS 9 marzo 2022, n. 57 recante l'istituzione del "Tavolo di coordinamento per la rendicontazione e il controllo del PNRR" e la "Rete dei referenti antifrode"

Inquadramento generale

Secondo le previsioni del Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza – RRF, e in coerenza con l'art. 11 dell'Accordo di finanziamento tra la Commissione europea e lo Stato Membro, l'attuazione dei Piani nazionali di ripresa e resilienza deve essere effettuata in linea con il principio della sana gestione finanziaria, che comprende la prevenzione e il perseguimento efficace della frode, ivi compresi la corruzione, il conflitto di interessi e il doppio finanziamento.

Pertanto, tutti i livelli di governance, siano essi di natura pubblica o privata, coinvolti all'interno del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza italiano (di seguito "PNRR") sono tenuti ad impegnarsi a aderire ai principi di integrità, obiettività ed onestà e a garantire elevati standard giuridici, etici e morali nella gestione e attuazione dei propri interventi PNRR, nonché ad adottare una politica di "tolleranza zero" nei confronti degli illeciti. Per far questo, devono mettere in atto un solido sistema di controllo, teso a prevenire e ad individuare le attività fraudolente e, qualora queste si verificano, a rettificarne prontamente gli effetti negativi.

La **Strategia generale antifrode per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza** (versione 2.0 del Dicembre 2023), che integra e aggiorna la versione 1.0 trasmessa con nota della RGS n. 238431 dell'11 ottobre 2022 alle Amministrazioni titolari di Misure PNRR, oltre che a tutti i soggetti interessati, è un documento fondamentale che descrive i principi basilari e le misure generali della strategia di lotta alle frodi che l'Ispettorato Generale per il PNRR (di seguito "IG PNRR") del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la "Rete dei referenti antifrode del PNRR" (di seguito "Rete dei referenti antifrode"), istituita con determina n. 57 del 9/3/2022 del Ragioniere Generale dello Stato, adotta per garantire - ai sensi dell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241 – il corretto utilizzo dei fondi Next Generation EU destinati al PNRR. Tale documento costituisce una vera e propria dichiarazione strategica volta a comunicare, sia all'interno che all'esterno, la posizione ufficiale assunta dalla "Rete dei referenti antifrode" e, quindi, da tutte le Amministrazioni che la compongono o che vi partecipano (*stakeholders* esterni) in merito alle tematiche connesse alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea. In particolare, il documento fornisce informazioni in merito al "sistema" antifrode (il termine sistema è usato nella sua più ampia accezione) posto in essere a livello nazionale per prevenire, individuare e correggere i casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e doppio finanziamento nell'utilizzo dei fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Il presente documento descrive i principi basilari e le misure generali della strategia di lotta alle frodi che il Dipartimento della Funzione Pubblica, in linea con quanto previsto dalle norme comunitarie

e nazionali, nonché dalle determinazioni della Rete dei Referenti antifrode adotta per garantire, ai sensi dell'art. 22 Reg. (UE) 2021/241 del 12 febbraio, il corretto utilizzo dei fondi relativi all'attuazione degli interventi PNRR di propria competenza. Costituisce, inoltre, applicazione settoriale della Strategia Generale Antifrode per l'Attuazione del PNRR, a cui il Dipartimento presta piena adesione. Infine, il documento è conforme a quanto previsto dal Si.Ge.Co. del Dipartimento e con il Manuale Antifrode (versione 2.0) redatto e approvato dal Gruppo operativo per l'autovalutazione del rischio frode (GOARF).

Stakeholders istituzionali coinvolti nell'attuazione delle misure antifrode

Uno degli elementi cardine su cui poggia la “Strategia generale antifrode” del PNRR, anche al fine di mettere a fattor comune le rispettive esperienze già maturate nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione, è rappresentato dalla solida ed intensa cooperazione prevista dalla già citata Determina n. 57 del Ragioniere Generale dello Stato, istitutiva della “Rete dei referenti antifrode”, con tutti gli altri attori istituzionali coinvolti sui temi “antifrode/anticorruzione” tra cui si menziona, in particolare:

- la **Guardia di Finanza**, che partecipa quale membro di diritto ai lavori della “Rete dei referenti antifrode” (art. 3, comma 2 della Determina RGS) anche ai fini dell'applicazione del Protocollo d'intesa sottoscritto il 17/12/2021 tra la Ragioneria Generale dello Stato ed il Comando Generale del Corpo (art. 4);
- la **Corte dei Conti**, la **Banca d'Italia – UIF11** e l'**ANAC** che costituiscono interlocutori istituzionali di riferimento della “Rete dei referenti antifrode” (art. 3 comma 3 della Determina RGS), anche all'interno dei sottogruppi tematici di lavoro che saranno attivati all'interno della “Rete dei referenti antifrode” stessa, relativi alla definizione di format/strumenti/tool operativi da utilizzare per l'autovalutazione del rischio frode da parte delle Amministrazioni;
- il **Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione Europea (COLAF)** che - ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 91 e dell'art. 54 legge 24 dicembre 2012, n. 234 - opera presso il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la qualifica di *Anti Fraud Coordination Service* (AFCOS) nazionale e che, pertanto, riveste anche il ruolo di interlocutore dell'Ufficio europeo Lotta Antifrode – OLAF.

Tali soggetti, anche in ragione dei peculiari settori di rispettiva competenza (es. ANAC nel settore degli appalti e UIF sul tema dell'antiriciclaggio) rivestono un ruolo cruciale nell'ambito della Strategia.

La partecipazione degli *stakeholders* ai già menzionati sottogruppi di lavoro della “Rete dei referenti antifrode”, specifici per l’analisi di singole tematiche o fattispecie rilevanti ai fini dell’attuazione del PNRR, costituisce la garanzia dell’adozione di un sistema di gestione e controllo concertato e qualificato, teso a prevenire e ad individuare tempestivamente, per quanto possibile, le attività fraudolente e, qualora queste si verificano, a porre in atto tutte le opportune e adeguate misure correttive.

La strategia antifrode del DFP

Il Gruppo operativo per l’autovalutazione del rischio frode (GOARF)

Nell’ambito del DFP, le attività di valutazione e monitoraggio del rischio frode sono affidate ad uno specifico gruppo di lavoro denominato “Gruppo operativo per l’autovalutazione del rischio di frode” (GOARF), istituito con nota del Capo Dipartimento della Funzione Pubblica ID 44966227 del 3 marzo 2023, i cui membri sono indicati nel Decreto del Presidente del GOARF ID 60037009 del 9 luglio 2025.

Il Regolamento interno ammette la possibilità che i componenti effettivi possano essere sostituiti da componenti supplenti in caso di assenza o impedimento. Inoltre, il Gruppo può essere affiancato, previo assenso del Presidente, dal personale coinvolto, per le rispettive competenze, nel coordinamento strategico, nella selezione, attuazione, controllo e monitoraggio degli interventi di competenza del Dipartimento Funzione Pubblica, nonché da esperti in materia di antifrode.

Il GOARF è istituito al fine di assolvere alle seguenti funzioni e attività:

- definire e adottare, in linea con quanto stabilito dalla Rete dei referenti antifrode, la strumentazione operativa di riferimento da utilizzare nonché la procedura da seguire per l’analisi, individuazione e valutazione dei rischi di frode del PNRR: adeguamento e personalizzazione della strumentazione e della procedura in funzione delle specificità del PNRR, dei vari livelli di governance e responsabilità del PNRR, nonché delle caratteristiche delle Amministrazioni coinvolte a vario titolo nell’attuazione del PNRR;
- raccogliere la documentazione e le fonti di informazioni necessarie per procedere alla valutazione dei rischi di frode, interne ed esterne al PNRR, di interesse generale o specifico del Piano;
- eseguire ed approvare l’autovalutazione del rischio frode delle misure PNRR di competenza e le eventuali azioni di miglioramento e/o correttive da realizzare (Piano d’azione);
- monitorare il sistema antifrode PNRR posto in essere e, in particolare, lo stato di avanzamento delle attività previste nel Piano d’azione;
- rivedere almeno annualmente la valutazione effettuata, a seconda dei livelli di rischio e dei casi di frode intercettati nell’attuazione delle misure PNRR di propria competenza;

- individuare eventuali nuovi rischi riscontrati o potenziali.

Le attività del GOARF vengono espletate con il supporto specifico della Segreteria tecnica. Ad essa è affidato il compito di curare la raccolta e la documentazione delle fonti d'informazione prese in considerazione durante il processo di valutazione del rischio e documentare il processo di autovalutazione stesso, in modo da consentire un chiaro esame delle conclusioni raggiunte.

Il braccio preventivo

L'autovalutazione del rischio frode

Nell'ambito del DFP, le competenze relative all'autovalutazione del rischio frode, individuata come la fase più importante del ciclo di lotta alle frodi, sono attribuite al GOARF. L'attività di autovalutazione ha ad oggetto i processi fondamentali considerati maggiormente esposti a rischi di frode specifici, quali: la selezione degli interventi, l'attuazione e la verifica delle attività, la rendicontazione di *milestone* e *target*, la rendicontazione delle spese e il circuito finanziario.

Tale attività è svolta in osservanza delle Linee guida contenute nella **nota orientativa EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014** (*Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate*) e grazie a specifici strumenti operativi quali lo **Strumento di autovalutazione del rischio frode nell'ambito del PNRR “Tool Fraud Risk Assessment”**, trasmesso unitamente alle relative Linee Guida con nota MEF - RGS Prot. 65687 del 06 aprile 2023.

Nello specifico, la metodologia prevista dal predetto *Tool* si articola in cinque fasi:

Fase 1: Quantificazione del rischio che un determinato tipo di frode possa essere commesso, valutandone impatto e probabilità (rischio lordo): per quantificare il rischio occorre tener conto e valutare l'impatto del rischio lordo (ossia quali sono le ripercussioni/conseguenze rispetto agli obiettivi che il rischio avrebbe qualora si concretizzasse) e la probabilità del rischio lordo (ossia quanto è probabile che un fatto si verifichi);

Fase 2: Valutazione dell'efficacia dei controlli esistenti volti a ridurre il rischio lordo: è richiesta dapprima una ricognizione puntuale delle verifiche e dei presidi contro eventi fraudolenti e corruttivi già in essere (o perché previsti dalla normativa o dalle procedure interne o da procedure specifiche previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR) e, successivamente, una valutazione puntuale dell'efficacia degli stessi;

Fase 3: Valutazione del rischio netto, tenendo conto dell'incidenza e dell'efficacia dei controlli esistenti, ossia, la situazione allo stato attuale (rischio residuo): riguarda sostanzialmente la valutazione del rischio che permane dopo aver preso in considerazione e valutato l'effetto (combinato) dei controlli esistenti e loro efficacia, cioè la situazione così com'è al momento attuale (rischio residuo);

Fase 4: Valutazione dell'incidenza dei controlli supplementari previsti sul rischio netto (rischio residuo): in tale fase si procede a valutare l'effetto di eventuali controlli aggiuntivi/supplementari rispetto a quelli già considerati in termini di riduzione di probabilità ed impatto del rischio (piano d'azione);

Fase 5: Definizione dell'obiettivo di rischio (rischio target): si definisce il livello di rischio che il GOARF considera tollerabile dopo la messa in atto e l'esecuzione di tutti i controlli.

In esito alla valutazione finale del rischio frode, il GOARF predispone una Relazione d'accompagnamento nella quale riporta, sintetizzandole, le informazioni sulla metodologia seguita per la compilazione del *Tool* e compendia i risultati della valutazione, descrivendone gli esiti, le principali aree di rischio individuate e, eventualmente, il cosiddetto “Piano di azione”, un documento contenente le azioni correttive individuate per mitigare i rischi.

L'aggiornamento dell'autovalutazione del rischio avviene con frequenza annuale, come regola generale. Qualora il livello dei rischi individuati sia molto basso e nell'anno precedente non siano stati segnalati casi di frode, l'Amministrazione può, tuttavia, decidere di rivedere la propria autovalutazione ogni due anni.

L'attività di autovalutazione del rischio da ultimo effettuata per ciascuno dei processi in cui il DFP è coinvolto, ha evidenziato che l'insieme dei controlli -ad oggi previsti- per contrastare le frodi, i fenomeni di conflitto di interessi e di doppio finanziamento, ha un'incidenza tale da ricondurre il rischio netto ad un livello di tolleranza accettabile e che, quindi, non è necessario prevedere alcun piano d'azione che contenga misure supplementari.

La formazione

La strategia antifrode del DFP, in ambito PNRR, prevede l'attivazione di iniziative di formazione e sensibilizzazione dei dipendenti del Dipartimento, finalizzate a diffondere quanto più possibile una cultura della legalità e dell'integrità e ad aumentare il livello di condivisione e partecipazione all'obiettivo di tutela del bilancio comunitario e nazionale, mediante il rafforzamento delle conoscenze, della consapevolezza e della pratica di tutto il personale coinvolto nei processi di gestione, controllo e rendicontazione di riforme e investimenti del PNRR.

L'attività di sensibilizzazione si fonda sulla promozione di una cultura “etica” all'interno del Dipartimento, attraverso l'adesione, da parte di tutti i dipendenti, al **Codice di comportamento e di Tutela della Dignità e dell'Etica dei Dirigenti e dei Dipendenti** della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui si affiancano azioni più specifiche del Dipartimento volte a favorire la partecipazione del personale dipendente ad attività formative di carattere generale e settoriale, in tema di contrasto alla corruzione e lotta alle frodi nazionali e comunitarie, in tema di appalti pubblici e procedure di controllo

amministrativo contabile, nonché quelle aventi ad oggetto principi, procedure e strumenti di controllo aggiuntivo PNRR, realizzate dalla SNA-Scuola Nazionale dell'Amministrazione. L'attività di formazione è ritenuta uno strumento indispensabile per aumentare la consapevolezza del personale interno in materia di frodi, per sviluppare una capacità di analisi e identificazione di comportamenti fraudolenti al fine di fornire pronta risposta nel caso in cui essi vengano rilevati.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)

Il DFP provvede a svolgere attività di repressione e contrasto alle frodi in ossequio a quanto prescritto dal **Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027**, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2025.

Il “rischio corruttivo”, inteso come la possibilità che soggetti sia esterni che operanti all'interno delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri adottino comportamenti fraudolenti, idonei a pregiudicare l'attività o i risultati connessi alla gestione dei fondi legati al PNRR.

Come previsto dal PIAO 2024-26, nel corso del 2024 è stata attivata la rete dei referenti antifrode, coordinata dall'UCI, favorendo in tal modo il raccordo tra le strutture della PCM titolari di misure PNRR e il RPCT. Attraverso un ciclo di incontri, la creazione di uno spazio digitale dedicato per la condivisione di documenti e valutazioni e un raccordo costante con i referenti, è stato garantito un presidio sull'identificazione ed emersione dei casi di rischio di frode.

In particolare, tale azione di raccordo ha favorito il completamento delle attività di definizione della strategia antifrode per le strutture che ne avevano già avviato il percorso di elaborazione, fornendo utili indicazioni per tutte le altre.

L'attivazione della rete ha consentito, inoltre, lo svolgimento di un monitoraggio delle attività di autovalutazione dei rischi, con specifico riferimento alle misure in avanzata fase di attuazione che richiedono una specifica valutazione del rischio, in relazione alla peculiarità dei contenuti della misura o delle modalità di attuazione (ad esempio, nei casi di interventi “a regia” che coinvolgono molteplici soggetti attuatori).

Tra le misure considerate anche ai fini dell'attuazione delle misure PNRR, va segnalata la prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, secondo quanto previsto dal d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Nel corso del 2025 e, successivamente, fino al termine delle attività di attuazione e verifiche del Piano, l'UCI, in raccordo con il RPCT, proseguirà nel coordinamento della rete per garantire un adeguato presidio sulle seguenti attività:

a) autovalutazione dei rischi per verificare che i gruppi di valutazione del rischio di frode costituiti presso le strutture assicurino il necessario adeguamento della valutazione in relazione al diverso stato di avanzamento delle misure e alle loro specificità;

b) misure adottate per assicurare che i soggetti attuatori rispettino le disposizioni per la gestione dei rischi, incluso il corretto utilizzo degli strumenti informatici di analisi dei potenziali rischi, quali il sistema informativo ARACHNE e la Piattaforma integrata antifrode (PIAF);

c) misure adottate per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi, anche in relazione alle procedure di affidamento considerate a “rischio alto” (in ottemperanza al contenuto della circolare MEF n. 13/2024, appendice tematica “La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241”);

d) attività formative, garantendo che sia assicurata, d’intesa con il DIP, un’adeguata formazione del personale in materia di etica pubblica e competenze comportamentali, appalti pubblici, procedure di controllo amministrativo contabile, misure antifrode e anticorruzione, favorendo anche iniziative come quella realizzata nel 2024 presso il Dipartimento per la trasformazione digitale (DTG), con la collaborazione dell’UCI, di un workshop di approfondimento sulle attività di autovalutazione del rischio frode destinato al personale coinvolto nell’attuazione delle misure;

e) trasparenza, attraverso una verifica sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicità sui siti istituzionali delle strutture e la valutazione sulla possibilità di una rappresentazione unitaria delle informazioni relative alle misure assegnate a tutte le strutture PCM, d’intesa con l’autorità politica competente.

I sistemi informativi di analisi dei rischi

Il monitoraggio continuo del rischio di frode avviene anche attraverso l’utilizzo di sistemi e strumenti informatici *ad hoc*, come il sistema informativo antifrode europeo ARACHNE e il sistema italiano PIAF.

Nel Dipartimento, l’attività di monitoraggio continuo del rischio frode per gli interventi PNRR è affidata al Servizio Rendicontazione, Controllo e Prevenzione delle Frodi, per il cui personale è stato previsto l’accesso ai suddetti sistemi. Il Servizio garantisce le opportune attività di aggiornamento sull’evoluzione del rischio frode agli *stakeholder* del Dipartimento che non hanno accesso diretto agli strumenti di analisi del rischio.

Il sistema ARACHNE mette a disposizione alcune importanti funzionalità per lo svolgimento di un efficace monitoraggio, articolato nelle seguenti dimensioni di analisi:

a) Monitoraggio rischio progetti

Per tale tipologia di analisi è possibile sfruttare il pannello di controllo dei progetti, elaborando, alla data di estrazione, i livelli di rischio per tutti gli interventi PNRR di propria responsabilità in ordine di punteggio decrescente, esportando i dati identificativi dell'investimento e i valori di rischio delle 7 categorie di indicatori di rischio in aggiunta all'indicatore di "punteggio complessivo".

b) Monitoraggio rischio Soggetti attuatori

Per tale tipologia di analisi è possibile sfruttare il pannello di controllo dei Beneficiari, elaborando, alla data di estrazione, i livelli di rischio per i soggetti classificati quali Soggetti attuatori delle riforme in ordine di punteggio decrescente, esportando i dati identificativi del soggetto interessato e i valori di rischio delle 7 categorie di indicatori di rischio in aggiunta all'indicatore di "punteggio complessivo".

c) Monitoraggio evoluzione del rischio progetti

Questa tipologia di analisi permette al Dipartimento di procedere alla consultazione delle evoluzioni di rischio delle operazioni finanziate nell'ambito degli interventi PNRR di propria competenza. A tale scopo è possibile, sul sistema ARACHNE, procedere all'elaborazione ed estrazione, dal pannello "evoluzione del punteggio di rischio del progetto", le liste di progetti che presentano, alla data di estrazione, i maggiori valori di incremento del punteggio complessivo di rischiosità, comparando il punteggio risultante alla data della valutazione precedente con quello nuovo.

d) Altre possibili attività di monitoraggio del rischio

Il Dipartimento può autonomamente valutare di ulteriormente/diversamente strutturare l'attività e il contenuto del monitoraggio dei rischi in forme/modalità maggiormente funzionali ed efficaci rispetto ai propri obiettivi di analisi e prevenzione.

Oltre alle già descritte attività di monitoraggio degli interventi, Soggetti attuatori e evoluzione del rischio, è possibile arricchire l'analisi con altri preziosi strumenti, quali il **monitoraggio storico del rischio progetti** che, partendo dalla data di rilevazione selezionata, consente di analizzare l'evoluzione del punteggio di rischio del progetto, individuando il dato parziale di un singolo indicatore/famiglia di indicatori nei trimestri precedenti, o ancora effettuare un **focus di dettaglio su uno specifico indicatore** che presenta *alert* di rischio particolarmente elevati, ovvero provvedere all'elaborazione delle **schede di sintesi** che presentano il dettaglio dei livelli di rischio registrati su un progetto sui 102 indicatori presenti in ARACHNE e gli elementi che compongono il punteggio di rischio.

Il Servizio Rendicontazione, Controllo e Prevenzione delle Frodi effettua una ricognizione del *risk score* su ARACHNE di norma su base semestrale. La cadenza può essere ridotta qualora vi sia un ragionevole sospetto di aumento del rischio legato ad uno o più interventi di competenza del

Dipartimento. Nel caso l'interrogazione del sistema dovesse far emergere un sostanziale aumento del punteggio complessivo, il Servizio informa prontamente il responsabile del progetto su cui grava l'aumento del *risk score*, in maniera che egli possa prendere delle adeguate misure di mitigazione.

Il braccio correttivo

I controlli PNRR

In tema di adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento, nonché lo svolgimento di verifiche sul titolare effettivo al pari degli altri soggetti coinvolti ai vari livelli nei processi di gestione ed attuazione del PNRR, le *Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori Vers. 1.0* (agosto 2022) prevedono che anche il DFP, al pari di tutte le altre Amministrazioni Centrali titolari di misure PNRR, sia tenuto a garantire all'Ispettorato Generale la presenza e la corretta implementazione di misure di prevenzione, individuazione e contrasto alla frode e alla corruzione, che discendono dall'applicazione della normativa nazionale vigente (cfr. legge n. 190/2012 - d.lgs. n. 165/2001 - d.lgs. n. 39/2013 - D.P.R. n. 62/2013), nel PIAO, sezione 'Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione, sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" e dalla regolamentazione interna (es. politiche di etica e integrità, ovvero norme, codici e procedure che contemplano le principali regole di condotta del personale quali, ad esempio, il codice etico e di comportamento del personale).

Al riguardo, in considerazione delle funzioni e delle responsabilità ricoperte dalla Unità di Missione del Dipartimento, è stata assicurata l'adozione di idonee misure di prevenzione e controllo del conflitto di interessi relativamente al personale (interno ed esterno) che opera nella suddetta Unità, in particolare nel Servizio Rendicontazione, Controllo e Prevenzione delle Frodi, tenendo conto delle caratteristiche del modello organizzativo prescelto e adottato nel Si.Ge.Co. del Dipartimento. A tal proposito, è monitorato il rilascio e il regolare aggiornamento delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN) di assenza di situazioni di conflitti di interessi, incompatibilità, inconferibilità (conservate agli atti) garantendo il rispetto dell'"Obbligo di astensione" del personale dal partecipare a decisioni o svolgere attività in situazione di conflitto di interessi (anche potenziale) di qualsiasi natura.

Tali verifiche amministrativo-documentali sono finalizzate a garantire l'assenza di gravi irregolarità nella spesa dichiarata e sono svolte a campione sulla base di una adeguata analisi e valutazione dei rischi volta ad identificare (anche mediante l'utilizzo integrato del sistema comunitario antifrode ARACHNE) soggetti e/o progetti potenzialmente esposti al rischio di frode, corruzione, conflitto d'interesse e doppio finanziamento.

Le segnalazioni

L'obbligo di segnalazione alla Commissione Europea

L'obbligo di segnalazione delle frodi nell'ambito del PNRR è un aspetto cruciale per la gestione finanziaria del Piano, stabilito dalla Commissione Europea e dagli Stati Membri. Questo obbligo si applica a tutte le irregolarità, comprese le frodi, che ledono gli interessi finanziari dell'UE e che possono riguardare le spese incluse nei conti presentati alla Commissione.

Gli Stati membri che segnalano casi di irregolarità alla Commissione sono tenuti a stabilire se questi casi riguardano una cosiddetta “sospetta frode”. La definizione di “sospetta frode” è inserita nelle disposizioni in materia di segnalazione del Regolamento 2015/1970, Regolamento 2015/1971, Regolamento 2015/1972 e Regolamento 2015/1973.

Lo scopo generale della segnalazione di irregolarità e casi di frode è fornire supporto nell'accertare la natura delle pratiche irregolari e gli effetti finanziari delle irregolarità, comprese le frodi sospette e accertate, nel recuperare le somme pagate indebitamente e nella prevenzione delle irregolarità. Questo scambio di informazioni è anche inteso a rafforzare la cooperazione tra i paesi dichiaranti e la Commissione, e a potenziare l'analisi dei rischi per la prevenzione e l'individuazione delle frodi nei settori sopra menzionati. Inoltre, la segnalazione delle irregolarità contribuisce alla trasparenza, alle statistiche e ai dati analitici.

Secondo la definizione data dalla normativa sopra citata, per “sospetta frode” si intende un'irregolarità che dà luogo all'avvio di procedimenti amministrativi o giudiziari (ad esempio, un rinvio a giudizio) a livello nazionale al fine di accertare la presenza di comportamenti intenzionali, in particolare frodi, di cui all'art. 1, par. 1, lettera a, della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità europea, redatta sulla base dell'art. K.3 del Trattato sull'Unione Europea.

Il fattore principale per identificare la “frode” è l’“intenzione deliberata” di commettere un'irregolarità (elemento doloso). Pertanto, un'irregolarità dovrebbe sempre essere trattata come “sospetta frode” solamente nel caso in cui essa assuma una rilevanza penale e venga sottoposta al giudizio di un pubblico ministero.

A livello europeo, della lotta alle frodi se ne occupano l'OLAF e la Procura europea.

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è un organismo dell'UE incaricato di rilevare, indagare e bloccare le frodi nei fondi europei al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea.

L'OLAF ha il compito di:

- svolgere indagini indipendenti su frodi e corruzione che coinvolgono i fondi europei, in modo da garantire che il denaro dei contribuenti dell'UE sia destinato a progetti in grado di creare posti di lavoro e crescita in Europa;
- contribuire a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni europee indagando su gravi comportamenti scorretti del personale e dei membri delle istituzioni europee;
- sviluppare una solida politica antifrode a livello europeo.

L'EPPO (Ufficio del pubblico ministero europeo) è invece responsabile di indagare, perseguire e giudicare gli autori e i complici dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione previsti dalla Direttiva (UE) 2017/1371 e determinati dal Regolamento EPPO. A tale riguardo, intraprende indagini e procede all'azione penale ed esercita le funzioni di pubblico ministero presso i tribunali competenti degli Stati membri, fino a quando il caso non sia stato definitivamente risolto.

Le modalità di segnalazione e le deroghe

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha da tempo avviato la definizione di una policy strutturata in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al d.lgs. n. 231 del 2007, in sinergia con le altre strategie di prevenzione della corruzione. Tale iniziativa mira a evitare possibili distorsioni nell'utilizzo delle risorse pubbliche, soprattutto ricollegate al PNRR, e ad assicurare l'attivazione di adeguati presidi antiriciclaggio che garantiscano integrità nell'utilizzo dei fondi europei.

A tale fine, con decreto del 7 dicembre 2023 a firma del Segretario generale, è stato costituito un gruppo di lavoro interdipartimentale avente lo scopo di approfondire e proporre procedure operative per l'emersione delle operazioni sospette e delle conseguenti segnalazioni.

Inoltre, al fine di agevolare le segnalazioni di illecito o di irregolarità, la PCM ha realizzato un applicativo, accessibile attraverso la rete intranet, che consente l'invio delle segnalazioni stesse mediante una procedura informatizzata che assicura la riservatezza del flusso di dati, in modo che l'identità del segnalante sia conoscibile solo dal RPCT. Nel corso del 2023, la PCM ha provveduto a revisionare il citato Regolamento, al fine di consentire il recepimento delle indicazioni fornite dall'ANAC con delibera n. 469 del 9 giugno 2021 "*Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)*" procedendo alla costituzione di un Gruppo di lavoro. Con d.lgs. n. 24 del 2023, entrato in vigore il 30 marzo 2023, è stata realizzata la "Attuazione della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che

segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali Con decreto del Segretario generale, in data 17 gennaio 2024 è stato approvato il nuovo documento, recante “*Procedura di segnalazione di illeciti. Disciplina della tutela della persona segnalante (c.d. whistleblower)*”.

Le principali novità introdotte dal nuovo Regolamento riguardano: l’ampliamento della tutela del *whistleblower* a soggetti ulteriori rispetto a quelli considerati dalla normativa previgente; l’ampliamento delle situazioni di illecito oggetto della segnalazione del *whistleblower* (in particolare, sono rese esplicite le violazioni rilevanti che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica riferibili alle violazioni del diritto dell’Unione europea e alle violazioni del diritto nazionale); la disciplina relativa al trattamento dei dati personali. Il citato decreto e tutte le informazioni concernenti le procedure per effettuare le segnalazioni interne sono state pubblicate sul sito istituzionale e sulla intranet della PCM a cura dell’RPCT, garantendo così una diffusa e piena conoscibilità delle procedure di segnalazione.

La PCM ha istituito un canale interno di segnalazione per consentire, ai soggetti legittimati, di comunicare le informazioni sulle violazioni delle disposizioni nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’integrità della Presidenza o l’interesse pubblico generale, delle quali siano venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo.

Soggetti titolati a presentare la segnalazione mediante la procedura del *whistleblowing* sono:

a) dirigenti e il personale non dirigenziale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; b) i consulenti, i liberi professionisti, i lavoratori autonomi e i soggetti con un rapporto di collaborazione a qualsiasi titolo con la Presidenza del Consiglio dei ministri; c) i lavoratori o collaboratori delle imprese che forniscono beni o servizi o realizzano opere in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri; d) tirocinanti, retribuiti o non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; e) le persone fisiche che detengono azioni nelle società in controllo pubblico della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le ipotesi in cui il soggetto ricorra al canale di segnalazione istituito dalle società; f) i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso gli enti pubblici o privati controllati o vigilati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, fatte salve le ipotesi di ricorso allo specifico canale di segnalazione istituito dagli enti; g) altri soggetti (la segnalazione può essere presentata anche quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; durante il periodo di prova; successivamente alla cessazione del rapporto se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso).

Possono formare oggetto della segnalazione informazioni relative a: illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o

nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; atti od omissioni riguardanti il mercato interno; atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Non possono essere oggetto di segnalazione di whistleblowing:

1. le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o impiego pubblico ovvero inerenti ai propri rapporti o impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate; 2. le segnalazioni relative a personale appartenente alla magistratura, ferma restando la possibilità di presentare segnalazioni o denunce alle Autorità competenti; 3. le segnalazioni di violazioni se già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. n. 24 del 2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppure non indicati nella parte II dell'allegato al citato decreto; 4. le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Procedura per l'invio della segnalazione.

La segnalazione deve essere trasmessa al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), cui compete la gestione del canale, secondo le forme di seguito specificate. Se la segnalazione ha ad oggetto condotte del RPCT della Presidenza del Consiglio dei ministri o del personale allo stesso assegnato o del referente per la prevenzione della corruzione e della trasparenza presso l'Ufficio controllo interno, la trasparenza e l'integrità, la segnalazione può essere presentata al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in modalità cartacea mediante posta ordinaria o raccomandata, in doppia busta chiusa, con evidenza della dicitura "riservata – whistleblowing". In alternativa, la segnalazione può essere presentata all'ANAC, utilizzando i canali di segnalazione dalla stessa organizzati. A scelta del segnalante, la segnalazione può essere presentata in forma scritta (mediante la piattaforma informatica, il servizio postale, la consegna a mano) o in forma orale (incontro in presenza).

Le segnalazioni trasmesse con modalità diverse da quelle descritte sono irricevibili come segnalazioni di "whistleblowing" e sono trattate come segnalazioni ordinarie. Le segnalazioni anonime non sono considerate ai fini della tutela del *whistleblower*, ma sono trattate secondo i criteri ordinari. Qualora il

segnalante anonimo venisse successivamente identificato, lo stesso beneficerà della tutela prevista per il whistleblower.

Utilizzo della piattaforma informatica.

La piattaforma informatica approntata dalla PCM consente al segnalante, previa autenticazione, di compilare e inviare in modo informatizzato il “Modulo di segnalazione”. A seguito dell’inoltro della segnalazione, il sistema rilascia al segnalante la ricevuta della segnalazione e un codice identificativo da utilizzare per i successivi accessi.

Consegna a mano.

La segnalazione cartacea può essere presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, utilizzando l’apposito modulo di segnalazione cartacea messo a disposizione sulla intranet della PCM.

Utilizzo del servizio postale.

La segnalazione può essere presentata, altresì, a mezzo posta ordinaria o raccomandata, utilizzando l’apposito modulo di segnalazione, messo a disposizione sulla intranet della PCM, che dovrà essere trasmesso al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. La segnalazione dovrà essere inserita in doppia busta chiusa, la prima con i dati identificativi del segnalante e copia del documento di riconoscimento, la seconda con la segnalazione. Entrambe le buste dovranno, poi, essere inserite in una terza busta con evidenza della dicitura “riservata – *whistleblowing*”.

Segnalazione presentata in forma orale.

Su richiesta dell’interessato, la segnalazione può essere acquisita oralmente in un incontro con il RPCT della Presidenza del Consiglio dei ministri e il personale dallo stesso espressamente incaricato ed è documentata, previo consenso della persona segnalante, mediante registrazione su un dispositivo idoneo oppure mediante verbale. Inoltre, è stata disciplinata anche la possibilità di presentare la Segnalazione direttamente all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) nei seguenti casi: 1. se la segnalazione riguarda il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Presidenza del Consiglio dei ministri o del personale allo stesso assegnato o del referente per la prevenzione della corruzione e della trasparenza presso l’Ufficio controllo interno, la trasparenza e l’integrità; 2. se si hanno fondati motivi di ritenere che, se si effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito oppure che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; 3. se si ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Tutela della persona segnalante.

Per la persona segnalante l'ordinamento prevede: 1. la tutela della riservatezza (anche per il facilitatore, la persona coinvolta e le persone menzionate nella segnalazione); 2. la tutela da eventuali misure ritorsive adottate dall'Amministrazione in ragione della segnalazione; 3. le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni; 4. misure di sostegno da parte degli enti inseriti in un apposito elenco pubblicato dall'ANAC. A tal fine è istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno, consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p9>. Per maggiori approfondimenti si richiama tutta la documentazione normativa, le circolari e la relativa modulistica in materia di anticorruzione e trasparenza disponibile e scaricabile dalle specifiche sezioni della intranet della Presidenza del Consiglio.

Applicazione del protocollo di intesa con la Guardia di Finanza.

In conformità con le previsioni dell'art. 7 comma 8 del Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, le Amministrazioni centrali titolari di Misure previste dal PNRR possono beneficiare delle attività di collaborazione e cooperazione istituzionale con la Guardia di Finanza - Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie - aderendo al Protocollo d'Intesa stipulato in data 17 dicembre 2021 tra il MEF-Ragioneria Generale dello Stato e il Comando Generale del Corpo. L'accordo di collaborazione è finalizzato alla messa in campo di iniziative volte a migliorare l'efficacia della strategia antifrode prevista dal PNRR attraverso il rafforzamento delle procedure operative di prevenzione, individuazione e contrasto alle frodi riscontrabili (anche solo potenzialmente) nell'utilizzo delle risorse del PNRR e, più in generale, ogni forma di utile cooperazione che possa concorrere agli obiettivi di tutela del bilancio comunitario e nazionale.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota del Direttore dell'Unità di Missione PNRR Prot. n. 24508 del 21 marzo 2022, ha aderito al Protocollo di intesa e nominato il dirigente del Servizio di rendicontazione e controllo PNRR nel ruolo di Referente Antifrode, con l'impegno di:

- partecipare ai lavori della Rete dei referenti antifrode del PNRR;
- mettere a disposizione dell'Ispettorato generale per il PNRR e del Nucleo Speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza tutte le informazioni in possesso relative ai soggetti attuatori, realizzatori/esecutori degli interventi di competenza finanziati dal Piano;
- segnalare all'Ispettorato generale per il PNRR e al Nucleo Speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza informazioni e notizie circostanziate ritenute rilevanti per la prevenzione/repressione di irregolarità, frodi ed abusi di natura economico-finanziaria di cui sia venuta a conoscenza nella fase attuativa degli interventi PNRR di competenza;

- assicurare la propria collaborazione all'Ispettorato generale per il PNRR e alla Guardia di Finanza, al fine di garantire il corretto svolgimento di tutte le attività ricomprese all'interno della strategia antifrode del Piano, nei termini di cui agli artt. 3, 4 e 6 del Protocollo d'intesa in argomento.

Gli interventi correttivi

Le rettifiche finanziarie e il recupero delle somme

Ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e della Nota EGESIF_15_0017_02 del 25 gennaio 2016, il PNRR prevede un meccanismo per il rilevamento e la correzione di irregolarità, incluse le frodi e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi di mora su ritardati pagamenti, strutturato all'interno del sistema informativo del PNRR.

Le irregolarità derivanti da frodi possono essere rilevate nel corso delle normali attività di controllo realizzate dal Servizio Rendicontazione, Controllo e Prevenzione delle Frodi, dagli UTC, dai Soggetti attuatori o da altri soggetti esterni.

Possono ricorrere le seguenti ipotesi, in funzione del fatto che la rilevazione della frode avvenga:

a. prima dell'erogazione di somme al soggetto attuatore o al soggetto realizzatore; b. dopo l'erogazione di somme al soggetto attuatore o al soggetto realizzatore ma prima della rendicontazione delle spese all'Ispettorato generale per il PNRR; c. dopo il trasferimento del contributo da parte dell'Ispettorato generale per il PNRR.

Nelle prime due ipotesi non si verifica alcuna incidenza finanziaria a livello del bilancio dell'Unione, motivo per cui non è necessario procedere alla comunicazione dell'irregolarità, ma solo alla richiesta di revoca e/o recupero delle somme indebitamente erogate al soggetto attuatore/soggetto realizzatore.

In questi due casi, pertanto, il Servizio trasmette la richiesta di avvio delle opportune procedure di revoca e/o recupero somme all'UTC deputato alla gestione e monitoraggio dell'intervento interessato che, nel termine di 30 giorni, disporrà l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241/1990, in contraddittorio con il soggetto attuatore e il soggetto realizzatore. Il procedimento verrà definito, anche sulla base delle eventuali controdeduzioni presentate, con l'adozione o meno del provvedimento di revoca del finanziamento e di recupero delle somme indebitamente erogate.

Nel caso in cui l'irregolarità sia rilevata dopo il trasferimento delle somme da parte dell'Ispettorato generale per il PNRR, invece, il Servizio verifica senza indugio la fondatezza degli elementi contenuti nell'atto di segnalazione, al fine di accertare l'avvenuta violazione di una norma comunitaria o nazionale idonea a provocare pregiudizio al bilancio comunitario, nel qual caso formalizza la comunicazione di

irregolarità al soggetto attuatore e al soggetto realizzatore e, ove ne ricorrano i presupposti, agli Organismi nazionali e comunitari, nonché agli organi giudiziari ed amministrativi competenti. Contestualmente le procedure di revoca e/o recupero somme sono avviate dal Servizio secondo le seguenti modalità.

In via generale, il recupero consiste in una procedura amministrativa finalizzata alla riacquisizione del contributo indebitamente percepito: il **provvedimento di revoca**, totale o parziale del contributo, sottoscritto dal Capo del Dipartimento rappresenta l'atto amministrativo con cui l'amministrazione titolare, quantificato l'importo indebitamente percepito, dispone il recupero dello stesso, dando avvio alla procedura amministrativa finalizzata alla restituzione.

Nel caso in cui, ad esito dei controlli, sia accertata la presenza di importi indebitamente versati a seguito di irregolarità/frode/conflitto di interessi/doppio finanziamento compiuti da parte di soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi, il Servizio dà avvio al procedimento di revoca del finanziamento e al contestuale recupero delle somme indebitamente erogate, comunicando al soggetto attuatore, ai sensi della Legge 241/90, l'esito degli accertamenti espletati e indicando nel dettaglio le modalità di recupero/restituzione delle stesse, ossia verranno fornite le istruzioni per il versamento degli importi con l'indicazione del codice IBAN, della contabilità speciale di imputazione, della causale da riportare e dei termini assegnati per l'adempimento.

Qualora il soggetto attuatore non ottemperi alla restituzione delle somme, l'Ufficio avvia le opportune procedure di recupero coattivo delle somme indebitamente corrisposte, applicando gli interessi di mora sulla quota capitale e curando ogni fase dell'eventuale contenzioso instauratosi con il soggetto debitore. Il Servizio annota i dati e gli esiti della richiesta nella specifica sezione del Registro dei controlli e provvede ad inviare all'Ufficio controllo e antifrode, all'Ispettorato generale PNRR, e per conoscenza all'Unità di Missione, l'elenco delle procedure di recupero/restituzione/compensazione avviate ad esito delle risultanze dei controlli, degli importi recuperati, degli importi ritenuti non recuperabili.

Il Servizio garantisce la registrazione e conservazione dei dati nel Registro integrato dei controlli su ReGiS, la contabilità degli importi con l'indicazione delle irregolarità che generano importi recuperabili, l'importo da recuperare, il soggetto attuatore e il soggetto realizzatore interessato dal recupero e la data in cui è sorto il debito; annota, inoltre, l'eventuale recupero con l'indicazione del soggetto pagatore, dell'importo recuperato e della data in cui è stato effettuato il pagamento. La chiusura dei casi di irregolarità e frodi precedentemente segnalati può avvenire solo se ricorre una delle seguenti circostanze accompagnata da evidenza documentale-contabile:

- è stato possibile recuperare le somme indebitamente percepite;
- è stata effettuata una deduzione da un successivo dovuto versamento al soggetto attuatore;

- è stata successivamente accertata la regolarità delle operazioni segnalate come irregolari;
- non è possibile recuperare le somme indebitamente percepite, neanche a seguito di compensazione con altri versamenti dovuti al Soggetto attuatore.

Le predette informazioni, sia in caso di chiusura che di cancellazione del caso, devono essere trasmesse agli organi competenti ed accompagnate da tutta la documentazione attestante la circostanza per la quale si richiede la chiusura del caso/cancellazione.

Qualora sia stata successivamente accertata la regolarità delle operazioni segnalate come irregolari, le predette informazioni, sia in caso di chiusura che di cancellazione del caso, devono essere trasmesse agli organi competenti ed accompagnate da tutta la documentazione attestante la circostanza per la quale si richiede la chiusura del caso/cancellazione.

Nel caso in cui un importo indebitamente versato non possa essere recuperato per colpa o negligenza dello Stato membro, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al bilancio dell'Unione.